



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Cont. Nr. 107/2015
Del 14/04/2015
Dep. 14/04/2015
Fasc. Nr. 127/2015 RS
Cron. Nr. 912/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.127 del Ruolo Generale dell'anno 2015
promossa con ricorso da

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliati a Reggio Emilia viale Risorgimento n.2
presso e nello studio [REDACTED] che li rappresenta e difende
unitamente all'avv. [REDACTED] da procura in calce al
ricorso introduttivo

RICORRENTI

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso [REDACTED] come da procura generale alle liti a
ministero notaio [REDACTED]

RESISTENTE

In punto a : opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto congiuntamente dalle parti.


L'Inps ha, infatti, dichiarato di aver proceduto in sede di autotutela in data 16 marzo 2015 all'annullamento dell'iscrizione nella gestione commercianti dei ricorrenti e conseguentemente all'annullamento degli avvisi di addebito per cui è causa.

Per quanto attiene alle spese si osserva che l'atto di annullamento in autotutela è successivo al deposito del ricorso avvenuto in data 11 febbraio 2015.

Ne consegue, quindi, che in base al principio della soccombenza virtuale e stante il disposto dell'art.92 c.p.c. novellato l'Inps deve essere condannata alla rifusione delle spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed





eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa al n. 127/2015 così provvede:

- 1) Dichiara cessata la materia del contendere
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere [REDACTED] spese giudiziali che liquida nella somma di euro 1600,00 per compensi ed euro 43,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari

Reggio Emilia, 14 aprile 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



R. FERRARINO CANCELLIERA